

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

TABELLA

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			Numero dei giudici popolari
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	
Salerno	1	Salerno	Salerno	Uomini 90 Donne 90	2	Salerno Salerno	Nocera Inferiore - Sala Consilina - Salerno Vallo della Lucania	Uomini 240 Donne 240 Uomini 240 Donne 240

Visto, il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A4542

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Rainer Masera, per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235;

Ravvisata l'opportunità di delegare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del predetto provvedimento legislativo recante, tra l'altro, interventi straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Decreta:

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, prof. Rainer Masera è delegato ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il Presidente: DINI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 270*

95A4469

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 317.

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le direttive n. 80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995;

Considerata la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonché le modalità di svolgimento degli esami;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Attività e limitazione numerica delle autoscuole

1. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335, del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole.

3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.

6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarità degli atti amministrativi indicati nel presente articolo e nell'art. 8, comma 5, del presente regolamento.

7. È consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

Art. 2.

Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Art. 3.

Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono:

- a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 × 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 5.

Materiale per lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'droguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m).

3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 6.

Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;
- b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
- c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 km/h;
- d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
- e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.

2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1.

3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del codice della strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.

4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

5. È ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.

6. I veicoli sono muniti di apposite scritte «Scuola Guida» conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.

8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.

9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività.

10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

Art. 7.

Centri di istruzione

1. È data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorità competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada:

a) le generalità degli insegnanti;
b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro così come previsto dall'art. 3.

2. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:

a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
b) il responsabile del centro d'istruzione;
c) le generalità degli istruttori;
d) l'ubicazione della sede del centro.

3. Il centro d'istruzione è dotato di:

a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;

b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall'art. 123 del codice della strada.

5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai centri confluiscano solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.

7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.

8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.

9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.

Art. 8.

Insegnanti ed istruttori

1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.

2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione

di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;

2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per gli istruttori di guida:

1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D;

2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Art. 9.

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore

1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

a) per gli insegnanti di teoria:

1) diploma di istituto medio di secondo grado;

2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

b) per gli istruttori di guida:

1) licenza della scuola dell'obbligo;

2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10.

2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto al successivo art. 10, comma 2, purché in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2.

3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada.

Art. 10.

Programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori

1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:

a) sommari cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempire nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;

b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.

3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.

Art. 11.

Corsi di insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;

2) corsi speciali:

a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);

b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;

c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;

d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;

e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;

f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.

Art. 12.

Durata e modalità dei corsi

1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

1) corsi normali:

a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;

b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;

c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale;

2) corsi speciali:

a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).

2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

Art. 13.

Registri e schede

1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;

d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;

e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;

f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del presente regolamento.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D che richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2, del codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.

2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola o vengano conferiti ad un consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 del presente decreto, purché rispondenti alle norme pre vigenti.

3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.

4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attività, salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attività e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole non comprese in un unico centro di istruzione.

6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art. 1 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 201

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

-- Si riporta il testo dell'art. 121, comma 2, e dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992:

«Art. 121, comma 2. — Gli esami di cui al comma 1 [per il conseguimento della patente di guida, n.d.r.] sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio».

«Art. 123 (Autoscuole). — 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministro dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente rideotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque insega teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Nel regolamento saranno stabiliti le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264».

— Si trascrive il testo degli articoli 333, 335 e 336 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992:

«Art. 333 (*Modalità e termini per il rilascio della patente*). — 1. La documentazione necessaria per il rilascio della patente, ai sensi dell'art. 121, comma 12, del codice, è inviata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. al prefetto, unitamente al documento di guida elaborato meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della documentazione stessa.

2. Il prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 116 del codice. L'esame della documentazione deve essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre giorni successivi il prefetto comunica con nota di servizio urgente all'interessato che può ritirare la patente stessa presso il competente ufficio della prefettura; nella nota sono indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui può essere effettuato il ritiro dall'interessato. Questi, all'atto del ritiro, rilascia ricevuta.

3. Il prefetto, se ritiene, non idonea o non sufficiente la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche da apportarvi; tale restituzione è comunicata dal prefetto all'interessato. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta giorni e nei dieci successivi la rinvia al prefetto. Dal ricevimento della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio, secondo le modalità di cui al comma 2».

«Art. 335 (*Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole*). — 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'art. 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice, anche a dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti.

16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle sedi di esame».

«Art. 336 (*Vigilanza tecnica sulle autoscuole*). — 1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

a) la capacità didattica del personale;

b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

- c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi;
- h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del codice.

2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al voto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità). — 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità

della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 264/1991 reca la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Si trascrive il testo dei relativi articoli 6, 7 e 8:

«Art. 6 (Registro-giornale). — 1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'art. 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni».

Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). — 1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.

3. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salvo in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione».

«Art. 8 (Tariffe). — 1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:

a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;

d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.

3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.

Nota all'art. 3:

— La legge n. 264/1991 reca la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse. L'art. 334 del medesimo regolamento è così formulato:

«Art. 334 (*Contrassegno per le esecuzioni di guida*). — 1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.

2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

— Si trascrive il testo dell'art. 54, comma 1, lettera g), e dell'art. 78 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992:

«1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i veicoli, e si distinguono in:

a)-f) (*omissis*);

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezture e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezture stesse».

«Art. 78 (*Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione*). — 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabiliti, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilonicentosessantamila.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo degli articoli 2602 e seguenti (fino all'articolo 2615-ter) del codice civile:

«Art. 2602 (*Nozione e norme applicabili*). — Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2603 (*Forma e contenuto del contratto*). — Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consorziati anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia».

«Art. 2604 (*Durata del consorzio*). — In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni».

«Art. 2605 (*Controllo sull'attività dei singoli consorziati*). — I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obblighi assunti».

«Art. 2606 (*Deliberazioni consortili*). — Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa».

«Art. 2607 (*Modificazioni del contratto*). — Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità».

«Art. 2608 (*Organi preposti al consorzio*). — La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato».

«Art. 2609 (*Recesso ed esclusione*). — Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso».

«Art. 2610 (*Trasferimento dell'azienda*). — Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio».

«Art. 2611 (*Cause di scioglimento*). — Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2605, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento della giusta causa governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto».

«Art. 2612 (*Iscrizione nel registro delle imprese*). — Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

- 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- 2) il cognome e il nome dei consorziati;
- 3) la durata del consorzio;
- 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati».

«Art. 2613 (*Rappresentanza in giudizio*). — I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone».

«Art. 2614 (*Fondo consortile*). — I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo».

«Art. 2615 (*Responsabilità verso i terzi*). — Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote».

«Art. 2615-bis (*Situazione patrimoniale*). — Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione».

«Art. 2615-ter (*Società consortili*). — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V (2291 ss.) possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro».

— Per il testo dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse. L'art. 122, comma 2, del medesimo codice è così formulato: «2. L'autorizzazione [per esercitarsi alla guida, n.d.r.] consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni».

— Per il testo dell'art. 335 regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 123 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per la legge n. 264/1991 (e in particolare per il testo dei relativi articoli 6, 7 e 8) si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 14:

— Il comma 2 dell'art. 236 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, prevede che: «Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti».

— Per il testo dell'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse.

ALLEGATO 1

Autoscuola _____

Autorizzazione N. _____

TARIFFE IN VIGORE DAL _____

1 - Prestazioni finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di cui art. 1 comma 2 D.M. 50 del 16.01.95.

A - Lezioni teoriche di un'ora ciascuna per il numero minimo stabilito dal D.M. 50 del 16.01.95. Sussidi didattici. Assistenza e consulenza per gli adempimenti formali, compresa la documentazione e certificazione prescritte dalla normativa vigente.

CATEGORIA PATENTE

PREZZO GLOBALE	A - As	B - Bs	C - Cs	D - Ds	E

B - Lezioni teoriche di un'ora ciascuna per il numero minimo stabilito dal DM 50 del 16.01.95. Sussidi didattici. Assistenza e consulenza per gli adempimenti formali, compresa la documentazione e certificazione prescritte dalla normativa vigente.

CATEGORIA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

PREZZO GLOBALE	KA	KB	KC	KD	KE

C - Lezioni di guida della durata di trenta minuti ciascuna su:

MOTOCICLO	£. _____
AUTOVETTURA	£. _____
AUTOCARRO	£. _____
AUTOTRENO	£. _____
AUTOBUS	£. _____

D - Esame di guida candidati privati

MOTOCICLO	£. _____
AUTOVETTURA	£. _____
AUTOCARRO	£. _____
AUTOTRENO	£. _____
AUTOBUS	£. _____

Lezioni teoriche supplementari £. _____

Individuali £. _____

(1) I suddetti importi vengono introitiati dal _____

REVISIONI - CATEGORIA PATENTE

PREZZO GLOBALE	A - As	B - Bs	C - Cs	D - Ds	E

2 - Prestazioni varie di cui all'art. 1 comma 1 D.M. 50 del 16.01.95 comprensive di diritti di commissione.

PRESTAZIONI

DUPPLICATO PATENTE	£. _____	CAMBIO DOMICILIO PATENTE	£. _____
CONVERSIONE PATENTE ESTERA	£. _____	CONFERMA VALIDITÀ CAP	£. _____
CONVERSIONE PATENTE MILITARE	£. _____	DUPPLICATO CAP	£. _____
CONFERMA VALIDITÀ PATENTE	£. _____	CONVERSIONE CAP	£. _____

(2) Le prestazioni di cui al punto 2 vanno iscritte sul libro giornale previsto dall'art. 6 della legge 264.

ALLEGATO 2

Ai sensi art. 2 comma 2 - D.M. 50 del 16.01.95

Carta intestata

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig. _____

nella forma tecnica di _____

un affidamento di lire _____

(_____)

n. _____

Firma

ALLEGATO 3
Mod. a1

(1)

DI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA
che il presenteREGISTRO DI ISCRIZIONE ALLIEVI
AUTOSCUOLA

(2)

riconosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in _____

Via _____

si compone di n. _____ pagine.

n. _____

(Firma del Funzionario Delegato)

(3)

Timbro
dell'Ufficio
a datario

(1) Indicare l'Autorità competente.

(2) Indicare la denominazione dell'autoscuola con l'indicazione della generalità del titolare
se persona fisica ovvero quella del legale rappresentante o del socio amministratore
nel caso di ente o società avente o meno personalità giuridica.

(3) Timbro ad evidenziare del funzionario delegato con relativa qualific.

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura delle autoscuole: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal titolare dell'autoscuola.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel rigo soprastante e la data di iscrizione in quello sottostante.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 2, le seguenti colonne vanno così riempite:

- La colonna 3 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- La colonna 4 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- La colonna 5 con l'indicazione della residenza di patente o del CAP posseduto;
- La colonna 6 con l'indicazione del tipo di corso di insegnamento richiesto;
- La colonna 7 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- La colonna 8 con l'indicatore delle date nonché degli esiti delle prove di teoria : guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.
Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.
Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta.
- La colonna 9 con l'indicazione della denominazione e sede del centro di istruzione automobilistica nonché nella prima riga la data del trasferimento dell'allievo e del tipo di corso teorico e/o pratico richiesto e viceversa sul secondo rigo al termine del corso nel caso di esito positivo della prova ovvero negativa dell'ultima prova a disposizione o rinuncia dell'allievo. Tale colonna va riempita solo nel caso di allievi iscritti presso l'autoscuola e trasferiti al centro di istruzione automobilistica.
- La colonna 10 riporta i dati della patente e/o del CAP conseguiti e per eventuali annotazioni.

ALLEGATO 3.1

ALLEGATO 3.2

ALLEGATO 4

**MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

Scheda per la prova di teoria

Candidato: cognome **nome**
n. registrazione

a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

Si NO

b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:

Si NO

c) opzioni di primo soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e, psichiche:

SI NO

d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

Si NO

e) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida:

SI NO

1) conoscenza del funzionamento della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:

Si NO

Note:.....

Data: www.ncbi.nlm.nih.gov

L'esaminatore

Gli argomenti di cui ai punti e) e f) devono essere chiesti solo ai candidati al conseguimento delle patenti di categoria C; D; E.

ALLEGATO 5

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Scheda esame pratico di guida

Candidato: cognome nome
n. registrazione

In funzione di istruttore (1): cognome nome

Patente cat..... rilasciata dalla pref. di il

Autoveicolo (1): targa comp. assicuratrice

DESTREZZA SUI COMANDI

a)	Azione sul volante	SI	NO
b)	Azione sul cambio	SI	NO
c)	Uso della frizione	SI	NO
d)	Spunto in salita (coordinamento motorio sui comandi e sensibilità ai regimi del motore)	SI	NO
e)	Manovre parcheggio (coordinamento motorio sui comandi e corretta valutazione della posizione degli ostacoli visibili o intuibili	SI	NO
f)	Azionamento altri comandi	SI	NO

INSERIMENTO NELL'AMBIENTE STRADA

g)	Svolta a destra e sinistra	SI	NO
h)	Attraversamento incroci	SI	NO
i)	Mano da tenere	SI	NO
l)	Rispetto segnaletica orizzontale	SI	NO
m)	Rispetto segnaletica	SI	NO
n)	Transito in rotatorie	SI	NO
o)	Transito in sensi unici	SI	NO
p)	Strade pluricorsie	SI	NO
q)	Conversione ad U	SI	NO

INSERIMENTO NELLA CIRCOLAZIONE

r)	Sorpasso	SI	NO
s)	Rispetto delle precedenze	SI	NO
t)	Distanze di sicurezza	SI	NO
u)	Velocità adeguata	SI	NO
v)	Corretta positura nella osservazione	SI	NO
z)	Tempestività nell'osservazione	SI	NO

PERCEZIONE DEL PERICOLO

x)	Valutazione del pericolo in relazione al comportamento degli altri utenti della strada, se ricorre il caso indicare anche il paragrafo specificante l'evento	SI	NO
----	--	----	----

Note

Data,

L'esaminatore

(1) Per gli allievi di autoscuola è sufficiente l'apposizione del timbro della stessa.

ALLEGATO 6

AUTOSCUOLA
(TRAMONTO)CENTRO D'ISTRUZIONE
(TRAMONTO)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. b - D.M. 50 del 16.01.95

REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE

ANNO _____

Amministrazione Provinciale di _____

ALLEGATO 6.1

REGISTRO LEZIONI TEORICHE

AUTOSCUOLA

INSEGNANTE

ALLEGATO 7

AUTOSCUOLA
(TITOLARE)CENTRO D'ISTRUZIONE
(TITOLARE)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. c - D.M. 50 del 16.01.95

**SCHEDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI TEORICI**

ALLIEVO _____

si esprime parere favorevole si esprime parere sfavorevole

_____, _____

Il titolare

l'insegnante

Amministrazione Provinciale di _____

ALLEGATO 8

AUTOSCUOLA
(TITOLATO)CENTRO D'ISTRUZIONE
(TITOLATO)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. d - D.M. 50 del 16.01.95

**SCHEDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI DI GUIDA**

ALLIEVO _____

si esprime parere favorevole si esprime parere sfavorevole

_____, _____

Il titolare

l'istruttore

Amministrazione Provinciale di _____

(1)

DI _____

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera c D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA
 che il presente
REGISTRO DEGLI ALLIEVI
 trasferiti dalla Autoscuole consorziate al
CENTRO DI ISTRUZIONE

(2)

riconosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in _____

Via _____

Responsabile _____ (3)

si compone di n. _____ pagine.

_____. _____

(Firma del Funzionario Delegato)



(1) Indicare l'Autorità competente.

(2) Indicare la denominazione del Centro di Istruzione Automobilistica

(3) Indicare la generalità del responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica

(4) Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica.

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura del Centro di Istruzione Automobilistica: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Centro.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel primo rigo con la data di trasferimento al Centro, sul secondo quello di rinvio all'autoscuola di provenienza.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 3, le seguenti colonne vanno così riempite:

- La colonna 2 con l'indicazione della denominazione della autoscuola di provenienza, il numero e la data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro dell'autoscuola di provenienza;
- La colonna 4 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- La colonna 5 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- La colonna 6 con l'indicatore della categoria di patente o del CAP richiesto e se trattasi di solo corso di guida;
- La colonna 8 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- La colonna 9 con l'indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.
Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario. Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta.
- La colonna 10 per eventuali annotazioni (ad es. rinuncia dell'interessato al proseguimento del corso etc.).

ALLEGATO 9.1

ALLEGATO 9.2

ALLEGATO 32

ALLEGATO 31

COPIA NORMALE O MÓDULO CONTINUO

ALLEGATO 91

ALLEGATO 92

COPIA NORMALE O MODOLO CONTINUO

08G0346